

ACCORDO QUADRO

tra

il MUSEO NAZIONALE ROMANO

e

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA la SAPIENZA

Il Museo Nazionale Romano, con sede a Roma in Via di S. Apollinare 8, C.F. 97902780580, rappresentato dal Direttore Prof. Stéphane Verger, di seguito denominato “MNR”

e

l'Università degli Studi di Roma la Sapienza, con sede a Roma in P.le Aldo Moro 5, C.F. 80209930587, rappresentata dalla Rettrice *pro tempore*, Prof.ssa Antonella Polimeni, di seguito denominata “UNIVERSITÀ”

Il MNR e l'UNIVERSITÀ sono di seguito congiuntamente definiti per brevità anche “Parti” o ciascuna singolarmente “Parte”.

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il quale prevede che “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”

PREMESSO

- che il Protocollo d'intesa siglato dal Ministro Dario Franceschini per il MiBACT e dal Ministro Gaetano Manfredi per il MUR, in data 17/12/2020, consolida e amplia la collaborazione tra le due Istituzioni al fine di “cooperare per il potenziamento e l'integrazione della ricerca, dei percorsi formativi nelle Università e dell'aggiornamento continuo del personale del MiBACT e degli enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR, dell'esercizio delle funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per il rilancio del turismo”;
- che sia il MNR sia l'UNIVERSITÀ sono mossi dal comune intento di promuovere la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e di favorirne la fruizione come fonte di sviluppo culturale e sociale, ciascuno nei rispettivi ambiti di competenza;
- che il MNR è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, che compie ricerche sulle testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo

ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio e formazione, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica, attraverso occasioni di studio, ricerca e approfondimento scientifico in attuazione degli artt. 118 e 119 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii;

- che ai sensi del DPCM n. 171 del 29/08/2014 art. 35 e della circolare della Direzione Generale Educazione e Ricerca (n. 31 del 31/07/2017) i Musei sono riconosciuti come enti promotori nell'organizzazione di attività formative;
 - che il MNR può avvalersi di collaborazioni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, attivi nell'ambito della formazione e della ricerca nei settori del patrimonio e delle attività culturali;
 - che l'UNIVERSITÀ, grazie ai suoi diversi dipartimenti, possiede il know-how necessario per fornire il supporto nei settori disciplinari di area umanistica, tecnologica e scientifica per l'adeguato svolgimento delle attività di ricerca, formazione e valorizzazione del patrimonio culturale;
 - che l'UNIVERSITÀ ha già in essere forme di collaborazione con il MNR, in particolare con docenti in ruolo nei dipartimenti di Storia, Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo e di Scienze dell'Antichità;
 - che è interesse sia del MNR sia dell'UNIVERSITÀ sostenere iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività di comune interesse, in un quadro di reciproca cooperazione, senza oneri di spesa per le Parti e concertare forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica e organizzativo-gestionale;
 - che l'esito delle attività già svolte o in corso tra i diversi settori in cui sono articolate le Parti sono tali da incoraggiare lo sviluppo della collaborazione
- tutto ciò premesso

TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo Quadro (di seguito anche "Accordo").

Art. 2

Oggetto

2.1 Il presente Accordo Quadro intende promuovere la collaborazione tra il MNR e l'UNIVERSITÀ (in riferimento ai suoi diversi dipartimenti), con particolare riferimento al patrimonio e alle attività culturali e nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, nei seguenti ambiti:

- ricerca scientifica;
- formazione e didattica;

- stage e tirocini;
- progettazione e realizzazione di eventi istituzionali negli ambiti della formazione, della ricerca, della divulgazione e diffusione delle conoscenze relative al patrimonio e alle attività culturali;
- partecipazione congiunta a iniziative propositive, progettuali e concorsuali promosse da soggetti pubblici ed enti privati, in ambito formativo e di ricerca scientifica;
- progettazione congiunta per l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali e internazionali.

2.2 Allo scopo di stabilire concordemente le modalità di svolgimento delle specifiche iniziative che verranno poste in essere nell'ambito del presente Accordo, le Parti concordano di stipulare specifici accordi operativi, con i quali di volta in volta saranno definiti di comune intesa:

- gli obiettivi prefissati;
- l'articolazione operativa delle attività;
- le modalità e i tempi di svolgimento delle attività medesime;
- gli impegni reciproci;
- gli eventuali obblighi finanziari;
- le modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati.

Tali accordi saranno redatti in ottemperanza alle norme vigenti e in ogni caso richiameranno il presente Accordo Quadro.

Per la definizione di tali accordi operativi saranno individuati per iscritto da ciascuna delle Parti i rispettivi referenti.

Gli atti esecutivi vengono stipulati nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle Parti.

Per l'Università i singoli accordi operativi potranno essere stipulati dalle strutture dipartimentali interessate, dotate di autonomia negoziale e rappresentate dai rispettivi Direttori.

Per il MNR i singoli accordi operativi saranno stipulati dal Direttore.

Art. 3

Oneri finanziari

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Le Parti convengono che, di norma, ciascuna di esse sosterrà le rispettive spese per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista nel presente Accordo.

Nel caso di finanziamenti esterni, le Parti potranno concordare una ripartizione delle quote spettanti a ciascuna.

Art. 4

Referenti

Ciascuna delle Parti indica i Referenti dell'Accordo Quadro. Ai Referenti compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative dell'Accordo Quadro e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività negoziali convenute.

Inoltre il Referente di ciascuna delle Parti dovrà far pervenire, almeno tre mesi prima della scadenza dell'Accordo, una dettagliata relazione complessiva e finale sulle attività espletate durante il triennio di decorrenza del medesimo, che sarà sottoposta agli Organi Deliberanti per la valutazione dell'opportunità di rinnovo.

L'Università indica quale referente e responsabile del presente accordo la Rettrice o suo delegato, avente uguali poteri; il MNR indica quale referente e responsabile del presente accordo il Direttore Generale o un suo delegato, avente uguali poteri.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso/gli stessi con altro referente, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso della collaborazione uno o più dei responsabili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

Art. 5

Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni ivi contenute sarà eseguita per iscritto e inviata a mezzo Posta elettronica certificata agli indirizzi di seguito indicati:

- a. se all'UNIVERSITÀ: protocollosapienza@cert.uniroma1.it
- b. se al MNR: mbac-mn-rm@mailcert.beniculturali.it

Articolo 6

Sicurezza e assicurazione

Le Parti garantiscono di attenersi alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente accordo, le sedi dell'altra parte, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

Articolo 7

Uso del logo

Le Parti dichiarano, e si danno reciprocamente atto, di utilizzare, nell'ambito delle iniziative e delle attività comuni previste dal presente Accordo e dagli accordi attuativi o comunque ad esso collegati, i rispettivi loghi secondo le normative vigenti e le reciproche previsioni regolamentari.

Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'UNIVERSITÀ e del MNR per fini commerciali e/o pubblicitari.

L'utilizzo straordinario o estraneo all'azione istituzionale dovrà essere regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti.

Art. 8

Riservatezza e Trattamento dei dati

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, anche personali, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, anche successivamente alla data di scadenza del medesimo.

Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali e che verranno avviati in virtù del presente Accordo, le parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (RGDP) recepito con D. Lgs. 101/2018.

Art. 9

Proprietà e uso comune dei risultati di studi e ricerche

Le Parti convengono che eventuali risultati di ricerca derivanti dalle attività svolte in collaborazione tra le medesime saranno di proprietà comune e verranno gestiti congiuntamente, pertanto con appositi accordi successivi verranno stabilite le modalità e i termini di tale gestione congiunta, nonché le azioni di valorizzazione e trasferimento tecnologico di tali risultati.

Ogni relativa domanda volta al riconoscimento di diritti di proprietà dovrà essere depositata congiuntamente nel rispetto dei Regolamenti interni delle Parti.

Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, i risultati conseguiti nel corso delle attività svolte nell'ambito del presente Accordo Quadro potranno essere divulgati e pubblicati da ciascuna delle Parti, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Accordo.

È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'Accordo.

Art. 10

Durata

Il presente Accordo Quadro ha la durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula ed è rinnovabile previa comunicazione scritta tra le Parti, sulla base della valutazione da parte dei rispettivi Organi Deliberanti in merito alla relazione finale sulle attività espletate nel corso della vigenza del medesimo, presentata dai Referenti di ciascuna delle Parti, come previsto dall'art. 4 del presente Accordo.

La scadenza dell'Accordo Quadro non pregiudica la regolare esecuzione delle attività in corso.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC alle altre Parti, dando un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti nell'ambito di specifici accordi attuativi.

Art. 11

Codice Etico

Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Accordo, e si impegnano, per tutta la durata del medesimo e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codici e a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione dell'Accordo medesimo, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui le Parti si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi. Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili all'esecuzione del presente Accordo, una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori etc. pongano in essere comportamenti

illeciti in violazione dei Codici suindicati, le altre Parti hanno la facoltà di risolvere l'Accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 12

Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del d.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 13

Controversie

Tutte le eventuali divergenze di interpretazione od esecuzione del presente Accordo saranno regolate da mutuo consenso.

Per eventuali controversie non sanabili in via amichevole il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva.

Art. 14

Disposizioni finali e Sottoscrizione

Il presente Accordo Quadro può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

L'imposta di bollo connessa alla sottoscrizione del presente Accordo è a carico di entrambe le parti in egual misura ed è assolta, in modalità virtuale.

Il presente atto viene redatto in unico originale e sottoscritto mediante firma digitale; ciascuna delle Parti ne conserverà un esemplare.

*DATA**

*FIRMA***

Per il Museo Nazionale Romano

Il Direttore, Prof. Stéphane Verger

Per l'Università degli Studi di Roma la Sapienza

La Rettrice, Prof.ssa Antonella Polimeni

**La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.*

***Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*